Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 luglio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1982, n. 459.

Proroga parziale dei termini previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, in materia di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, istitutiva di ricompense al valore ed al merito dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, recante norme di esecuzione della legge anzidetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

I termini previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, sono prorogati fino al compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle proposte di concessione di ricompense a comandi, corpi o enti dotati di bandiera o stendardo, ovvero alla bandiera dell'arma o del corpo logistico di appartenenza del comando, corpo o ente meritevole della ricompensa, per fatti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 658 stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1982, n. 460.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

SECONDA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Nell'art. 153, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

medicina interna;
chirurgia generale;
ginecologia ed ostetricia;
pediatria;
complementi di fisica;
patologia clinica;
informatica medica.

Nell'art. 157, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i nuovi seguenti insegnamenti:

medicina interna;
chirurgia generale;
ginecologia ed ostetricia;
pediatria;
complementi di fisica;
patologia clinica;
informatica medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 387

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° aprile 1982.

Tasso di attualizzazione da prendere a base per la determinazione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria previste dall'art. 12 della legge 27 novembre 1980, n. 815.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 novembre 1980, n. 815, recante norme in materia di credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi;

Visto, in particolare, l'art. 12 della suddetta legge, che prevede — per le operazioni di locazione finanziaria dei veicoli di cui all'art. 1 della legge medesima, effettuate dalle società che statutariamente possono svolgere tale attività nei confronti delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte nell'albo previsto dalla legge n. 298 del 6 giugno 1974, siano esse imprese singole, cooperative, consorzi o imprese associate in cooperative o consorzi — la concessione di un contributo in conto canoni, di valore equivalente al contributo in conto interessi previsto per l'aquisto degli stessi veicoli, disponendo inoltre che tale contributo è liquidato in un'unica soluzione anticipata e che il relativo importo è determinato in base ad un apposito tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Ritenuto che, ai fini della determinazione del cennato tasso di attualizzazione, può essere preso a base il tasso di riferimento fissato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le operazioni di credito industriale, all'uopo decurtato della quota relativa al diritto di commissione nonché di un ulteriore punto percentuale in via forfettaria, in analogia a quanto praticato in sede di determinazione dei tassi di attualizzazione dei contributi statali per altri settori;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 27 novembre 1980, n. 815, il tasso di attualizzazione da prendere a base per la determinazione del contributo in conto canoni, che il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere sulle operazioni di locazione finanziaria previste dalla legge stessa, è fissato in misura pari al tasso di riferimento stabilito per le operazioni di credito industriale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1976, in vigore al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, decurtato della commissione onnicomprensiva e di un ulteriore punto percentuale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 216

(3479)

DECRETO 18 maggio 1982.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1982, di durata settennale, emessi per 500 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il proprio decreto n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1982, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 236, parzialmente modificato dal decreto ministeriale numero 1171/66-AU-7 del 21 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1982, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 94, con cui è stata disposta, ai sensi della cennata disposizione legislativa, una emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di sette anni, al tasso d'interesse annuo del 14%, per l'importo di 500 milioni di ECU, da collocare parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed in inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, meglio cennato nelle premesse, i segni caratteristici dei certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, con godimento 22 febbraio 1982, sono stabiliti come segue.

I certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sette cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « 14% - 1982-1989 » « EMISSIONE PER NOMINALI 500.000.000 DI ECU » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 14% - 1982-1989 » « ISSUE OF ECU 500,000,000 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice ABI, per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: « IL MINISTRO DEL TESORO » « THE MINISTER OF THE TREASURY »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 14% - 1982-1989 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al re-

lativo certificato; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità a condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto 17 febbraio 1982.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e la indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole viene impressa la stampigliatura: « PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD ».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati sette compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: bleu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1982
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 397

(3524)

DECRETO 24 maggio **1982.**

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi, emessi per lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso la emissione di certificati di credito del Tesoro di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 263384/66-AU-6 in data 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 218, emanato in forza della disposizione legislativa sopramenzionata, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1982, a quarantotto mesi, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, con cui, fra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 1816/66-AU-6, in data 3 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1982, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 288, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, comma secondo, del citato decreto 16 dicembre 1981, ad accertare in nominali lire 2.000 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 263384 del 16 dicembre 1981, meglio specificato nelle premesse, e sottoscritti per il medesimo importo di lire 2.000 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a partire dal 1° luglio 1982, mediante mandato di pagamento sulla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta dal cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 26 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° gennaio 1982 - rimborsabili il 1° gennaio 1986 - legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1983, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 600.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 2.000 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 300.000.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1982.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi; l'onere relativo all'anno 1982 è pari a L. 300.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1982
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 400

(3522)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 1982.

Limiti minimo e massimo dei prezzi di vendita dei sali industriali prodotti dai monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1981, n. 04/87761, con il quale sono stati determinati i limiti minimo e massimo dei prezzi di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali;

Ritenuta la necessità di stabilire i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita per usi industriali del nuovo tipo di sale denominato « sale comune marino essiccato »;

Riconosciuta l'opportunità di aggiornare contestualmente la fascia tariffaria dei sali prodotti e commercializzati all'ingrosso per usi industriali dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, in considerazione della dinamica ascensionale dei relativi costi di produzione e di distribuzione e dell'andamento del mercato;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per uso industriale sono così stabiliti per ogni quintale:

	Minimo	Massimo
Sale comune marino:		
non essiccato	L. 1.000 + IVA	L. 15.000 + IVA
essiccato	» 2.000 + IVA	» 20.000 + IVA
Sale di ebollizione di Volterra:		
macinato non essiccato	» 4.000 + IVA	» 20.000 + IVA
macinato essiccato	» 5.000 + IVA	» 25.000 + IVA
Sale in polvere e sale di scarto degli impianti di produzione sali superiori	» 3.000 + IVA	» 10.000 + IVA
Sale pastorizio complesso	» 6.000 + IVA	» 20.000 + IVA

Art. 2.

E' abrogato il decreto ministeriale 6 agosto 1981, n. 04/87761.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1982
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 339

(3443)

DECRETO 15 giugno 1982.

Prezzi di vendita al pubblico dei sali alimentari prodotti dai monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 6 ottobre 1978, n. 636, recante modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visti i decreti ministeriali n. 04/87808 del 6 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 323, e n. 04/92770 del 30 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1981, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 140, concernenti la tariffa di vendita al pubblico dei sali per uso alimentare;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di due nuovi tipi di sale destinati all'alimentazione;

Riconosciuta l'opportunità di raggruppare in unica tariffa i prezzi di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare;

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale risulta modificato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sale per uso alimentare sono fissati come segue:

	Per quintale
Sale comune marino non essiccato (in sacchi di politene da kg 25)	L. 15.000
Sale comune marino essiccato (in sacchi di politene da kg 25)	» 16.000
Sale macinato (in sacchi di politene da kg 25)	» 18.000
Sale marino integrale (in sacchetti da kg 1)	» 35.000
Sale scelto (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	» 35.000
Sale raffinato (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	» 40.000
Sale Candor (in pacchetti da kg 1 e 0,500)	» 50.000
Sale jodurato	» 45.000
Sale Candor in condizionamento speciale (spargisale da 100 g)	» 200.000
Sale Candor in condizionamento speciale (bustine da 1 g)	» 500.000

Art. 2.

Nei prezzi di vendita di cui sopra è compresa l'IVA nella vigente aliquota del 15% rispettivamente di lire 1.957; 2.087; 2.348; 4.565; 4.565; 5.217; 6.522; 5.870; 26.087 e 65.220 che continuerà ad essere riscossa e versata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, secondo le modalità fissate con il decreto ministeriale 28 dicembre 1972.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1982
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 338

(3444)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 Mod. 241. — Data: 10 maggio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Enzo Gatti, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3528)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefluos, con sede in Milano ed unità produttive in Bussi (Pescara), Porto Marghera (Venezia), Spinetta Marengo (Alessandria) e Milano Linate, compresi uffici vendita e filiali, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausind, con sede in Milano ed unità produttive in Fombio (Milano), Livorno, Novara e centro ricerche in Milano Linate, compresi uffici vendita e filiali che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. White Line Fila, con sede e stabilimento in Biella (Vicenza), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(3551)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimenti ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Smiel S.p.a. di Novara che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributo sugli interessi per il finanziamento bancario di 6.610 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

L'ammontare del predetto finanziamento bancario potrà eventualmente essere elevato fino all'importo massimo di 9.923,5 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla Ing. Loro Piana & C. S.p.a. di Quarona (Vercelli) che viene ammesso al godimento della seguente agevolazione prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *b*), della legge n. 675/77: contributi sugli interessi per il finanziamento bancario di 3.800 milioni di lire con tasso a carico del mutuatario nella misura spettante ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 675/77.

Con deliberazione adottata nella seduta del 27 maggio 1982, il CIPI ha approvato il progetto di ristrutturazione presentato dalla 3M Italia S.p.a. che viene ammesso al godimento delle seguenti agevolazioni:

contributo sugli interessi sulle emissioni obbligazionarie di 28.000 milioni di lire per una durata di 15 anni (art. 4, primo comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

contributo di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno per un importo di 9.948 milioni di lire.

(3499)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni ai decreti ministeriali 15 marzo 1980, 9 aprile 1981 e 1° aprile 1982 concernenti disposizioni applicative per la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie, rispettivamente per le campagne di commercializzazione 1980-81, 1981-82 e 1982-83.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1982, l'art. 3 del decreto ministeriale 15 marzo 1980, l'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 9 aprile 1981 e l'art. 4 del decreto ministeriale 1° marzo 1982 sono stati così modificati:

a) decreto ministeriale 15 marzo 1980, art. 3:

« I contratti di moltiplicazione e le denuncie di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1980 dovranno essere presentate entro il 31 maggio 1980 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II mezzi di produzione, per la preventiva registrazione »;

b) decreto ministeriale 9 aprile 1981, art. 3, primo comma:

« I contratti di moltiplicazione e le denuncie di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1981 dovranno essere presentate entro il 31 maggio 1981 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II mezzi di produzione, per la preventiva registrazione »;

c) decreto ministeriale 1° marzo 1982, art. 4, primo comma:

« I contratti di moltiplicazione e le denuncie di diretta moltiplicazione afferenti alla produzione delle sementi raccolte nel 1982 dovranno essere presentate entro il 31 maggio 1982 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II mezzi di produzione, per la preventiva registrazione ».

(3482)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Pré-Saint-Didier

Con deliberazione 2 giugno 1982, n. 2962, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 3 e n. 4 del vigente piano regolatore del comune di Pré-Saint-Didier. Copia di detta deliberazione e delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

(3508)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Parona e Capriolo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17484: comune di Parona (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 14 novembre 1980, n. 43 e 26 gennaio 1981, n. 20 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 30 giugno 1981, n. 28);

deliberazione 25 maggio 1982, n. 17487: comune di Capriolo (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 18 dicembre 1978, n. 305 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 11 gennaio 1980, n. 430; 18 gennaio 1980, n. 431; 25 gennaio 1980, n. 433; 8 febbraio 1980, numeri 435 e 437).

(3486)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Gerre de' Caprioli, Borgarello, Andalo Valtellino, Sale Marasino e Iseo.

Con deliberazioni della giunta regionale emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 27 aprile 1982, n. 16594: comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 maggio 1981, n. 24);

deliberazione 20 aprile 1982, n. 16377: comune di Borgarello (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 20 aprile 1982, n. 72);

deliberazione 27 aprile 1982, n. 16593: comune di Andalo Valtellino (Sondrio) (variante adottata con deliberazioni consiliari 22 novembre 1980, n. 67 e 10 aprile 1981, n. 37);

deliberazione 11 maggio 1982, n. 17051: comune di Sale Marasino (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 maggio 1982, n. 25).

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 aprile 1982, n. 1027, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano regolatore generale, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune di Iseo (Brescia). Copia di tale decreto con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(3258)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 62, IN FOSSANO

Concorso ad un posto di medico della prima qualifica professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico della prima qualifica professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(496/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 196 del 19 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 45, in Vercelli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di vigilatrice d'infanzia, presso il presidio ospedaliero S. Andrea di Vercelli.

Azienda comasca servizi municipali di Como: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821980)